

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



Mini guida:

- Indicazioni generali
- Soggetti
- Interventi agevolabili
- Risoluzioni



CAF INTERREGIONALE  
DIPENDENTI Srl

# LE SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SOGGETTI IRPEF

## INDICAZIONI GENERALI

<i>Le spese detraibili:</i>	<p>L'Agenzia delle Entrate riconosce detraibili le spese sostenute per interventi finalizzati all'aumentano del livello di efficienza energetica degli <u>edifici esistenti</u>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• interventi di riqualificazione energetica di <b>edifici esistenti</b> con valore massimo di detrazione pari a <b>100.000 euro</b> (limite massimo anche nel caso di intervento condominiale sull'intero edificio, la detrazione va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio);</li><li>• interventi sugli <b>involucri degli edifici esistenti</b> (coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi) fino a un valore massimo di <b>60.000 euro</b>;</li><li>• installazione di <b>pannelli solari</b> per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università con valore massimo di <b>60.000 euro</b>;</li><li>• sostituzione o installazione di <b>impianti di climatizzazione</b> invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione fino a un valore massimo di <b>30.000 euro</b>.</li><li>• acquisto e posa in opera delle <b>schermature solari</b> elencate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 fino a un valore massimo di <b>60.000 euro</b>.</li><li>• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di <b>generatori di calore alimentati da biomasse</b> combustibili fino a un valore massimo di <b>30.000 euro</b>.</li></ul>
<i>Novità</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisto, installazione e messa in opera di <b>dispositivi multimediali per controllo da remoto</b> senza limite di detrazione .</li></ul>
<i>Spese accessorie</i>	<p>Oltre a quelle direttamente attinenti l'esecuzione dell'intervento di risparmio energetico (es. acquisto e posa in opera di materiale coibente, installazione di impianti di climatizzazione, ecc.), la Circolare 36/E del 2007 ha chiarito che sono comprese tra le spese detraibili al 65% (ex 55%):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le opere murarie connesse;</li><li>• le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica.</li></ul>
<i>Enea_ scadenza invio</i>	<p>Entro 90 giorni dalla fine lavori, ovvero dalla data del collaudo o attestazione di funzionalità dell'impianto o altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori, occorre trasmettere all'ENEA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica_ allegato A (collaudo)</li><li>- Scheda informativa_ allegato E / allegato F relativa agli interventi realizzati (F se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari).</li></ul> <p>Non è accettata alcuna autocertificazione di fine lavori rilasciata dal contribuente.</p>

<i>Prosecuzione oltre il periodo di imposta</i>	A partire dal 13/12/2014 non è più obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate gli interventi non terminati entro il periodo d’imposta e che proseguono nell’esercizio successivo. Eventuali omissioni o invii irregolari prima dell’entrata in vigore della semplificazione (d.lgs. n.175 del 21/11/14) non sono sanzionabili.
<i>Prova di esistenza dell’immobile</i>	Indispensabile è dar prova dell’esistenza dell’edificio per fruire della detrazione. La stessa può essere dimostrata dall’iscrizione al catasto o dalla richiesta di accatastamento indipendentemente dalla categoria catastale, anche se immobile rurale. Anche il pagamento dell’imposta comunale, se dovuta, è valido ai fini di prova. Pertanto, le spese effettuate in <u>corso di costruzione</u> dell’immobile non sono agevolabili.
<i>Ampliamento</i>	Nelle <u>ristrutturazioni</u> per le quali è previsto il <u>frazionamento dell’unità immobiliare</u> , con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. In caso di <u>ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento</u> , la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. L’agevolazione non può riguardare interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, ma solo singole operazioni imputabili all’edificio esistente, in quanto nel primo caso è necessario individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo dell’ampliamento.
<i>La detrazione</i>	Dal 06 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2016 è riconosciuta una detrazione pari al <ul style="list-style-type: none"> <li>• 65% delle spese sostenute nel limite massimo previsto per ciascun intervento, sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato su parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Se prosecuzione di lavori attinenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo detraibile occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.</li> </ul>
<i>Il pagamento: -competenza</i>	L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il <u>criterio di cassa (bonifici effettuati)</u> , e va suddivisa fra i soggetti che hanno sostenuto la spesa e hanno diritto alla detrazione. Se fattura e bonifico sono intestati ad un solo comproprietario ma le spese sono sostenute da entrambi indicare nella fattura la % di spesa sostenuta del soggetto che non risulta in fattura.
<i>-condizioni bonifico</i>	Il pagamento deve avvenire mediante <u>bonifico bancario o postale</u> , da cui risultino: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Causale del versamento, con riferimento L.27 dicembre 2006, n. 296 - art.1</li> <li>• Codice fiscale soggetto/i che intendono fruire della detrazione. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.</li> <li>• Codice fiscale o numero partita IVA del beneficiario del pagamento.</li> </ul>
<i>La documentazione</i>	La documentazione necessaria per usufruire della detrazione per il risparmio energetico è costituita da: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi riportanti il costo della manodopera (solo per le fatture con data antecedente il 14/05/2011);</li> </ol>



## INTERVENTI AGEVOLABILI

### *Tipologie di intervento agevolabili:*

Si ricorda che le spese per le quali è possibile beneficiare della suddetta agevolazione, di cui ai co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006, riguardano:

- interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento (gli interventi devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati dai decreti ministeriali appositamente approvati;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell'isolamento termico);
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

### ***Riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento***

Ai sensi dell'art. 1 co. 344 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (riscaldamento) dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% ai valori limite indicati nelle tabelle allegate dai decreti ministeriali.

Ai fini della detrazione, è poi richiesto il rispetto di ulteriori condizioni prestazionali, laddove l'intervento implichi la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

In merito alla tipologia di opere riconducibili in tale ambito, l'Agenzia delle Entrate (circ. 36/E del 2007) richiama a titolo esemplificativo:

- la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse (es. pellet, cippato);
- gli impianti di cogenerazione, rigenerazione;
- gli impianti geotermici;
- gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nell'art. 1 co. 345 ss. della L. 296/2006.

Oltre a quelle direttamente attinenti l'esecuzione dell'intervento di risparmio energetico (es. acquisto e posa in opera di materiale coibente, installazione di impianti di climatizzazione, ecc.), la Circolare 36/E del 2007 ha chiarito che sono comprese tra le spese detraibili al 55-65%:

**Miglioramento  
dell'isolamento  
termico:**

- le opere murarie connesse;
- le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

In relazione a tali interventi, l'ammontare massimo della detrazione è di 100.000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 1 co. 345 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, che:

- riguardino strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- consentano di rispettare i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, definiti:
  - i. in relazione al periodo d'imposta 2007, dalla Tabella 3 allegata alla stessa L. 296/2006, come sostituita dall'art. 1 co. 23 della L. 244/2007;
  - ii. in relazione ai periodi d'imposta 2008-2009, dal co. 1 dell'Allegato B al DM 11.3.2008, emanato ai sensi dell'art. 1 co. 24 lett. a) della L. 244/2007;
  - iii. dal periodo d'imposta 2010, dal co. 2 dell'Allegato B al DM 11.3.2008.

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 ha precisato che gli edifici interessati devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile.

Per quanto concerne gli interventi sulle strutture opache orizzontali e verticali dell'involucro edilizio esistente, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:

- la fornitura e la posa in opera di materiale coibente nelle strutture esistenti;
- la fornitura e la posa in opera di materiali ordinari, anche utilizzati per la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle esistenti (es. costruzione di un secondo muro interno contro un perimetrale, con frangisole intercapedine e posa di isolante);
- la demolizione e la successiva ricostruzione di elementi costruttivi (con altri dotati di maggior capacità di isolamento termico).

Per gli interventi che perseguono la riduzione della trasmittanza termica di finestre ed infissi, rilevano le spese sostenute per:

- la fornitura e posa in opera di nuove finestre, comprensive di infissi;
- l'integrazione e/o la sostituzione dei vetri esistenti (es. posa di vetri doppi con intercapedine, c.d. "vetro a camera").

La circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21, preso atto dell'assimilazione delle porte alle finestre ed alle vetrine compiuta dall'art. 4 co. 4 lett. c) del DPR 2.4.2009 n. 59 (regolamento attuativo della direttiva 2009/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), ha riconosciuto che i portoni d'ingresso, ancorché non espressamente menzionati dall'art. 1 co. 345 della L. 296/2006, sono interessati dalla detrazione, a condizione che:

- si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati;
- siano rispettati gli indici di trasmittanza termica, espressa in W/m<sup>2</sup>K, prescritti dalle tabelle ministeriali.

Oltre a quelle direttamente attinenti l'esecuzione dell'intervento di risparmio energetico (es. acquisto e posa in opera di materiale coibente, sostituzione di finestre comprensive di infissi, ecc.), la circ. 36/2007/E ha chiarito che sono comprese tra le spese detraibili :

- le opere murarie connesse;
- le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

In relazione agli interventi volti ad incrementare l'isolamento termico di pareti, coperture, pavimenti, finestre e infissi, entro determinati parametri tecnici, l'ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 1 co. 346 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 3.3) ha peraltro precisato che beneficiano della detrazione tutti gli interventi consistenti nell'installazione di pannelli solari, volti a soddisfare il fabbisogno di produzione di acqua calda in edifici esistenti, a prescindere dalla circostanza che l'acqua calda così prodotta:

- attenga alla sfera domestica o ad esigenze produttive
- miri a soddisfare un fabbisogno che si verifichi più in generale nell'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni IRPEF/IRES del 55-65%, non è necessario che l'edificio in cui sono installati i pannelli solari sia dotato di un impianto di riscaldamento (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 e 23.4.2010 n. 21).

Si ricorda che con la ris. 7.2.2011 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto alla detrazione IRES/IRPEF, di cui al co. 346 in oggetto, rispetto alle spese per l'installazione di impianti termodinamici a concentrazione solare, a condizione che questi ultimi siano utilizzati per la produzione di energia termica. Se l'impianto termodinamico viene utilizzato per la produzione combinata di energia termica ed elettrica, la detrazione spetta soltanto per la parte di energia termica prodotta.

Rilevano ai fini della detrazione le spese relative:

- alla fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- alle opere idrauliche e murarie;
- alle prestazioni professionali (circ. 36/E del 2007);

e quelle necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

In relazione all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, l'ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 1 co. 347 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le

**Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda:**

**Sostituzione di im-**

**pianti di riscaldamento:**

spese relative alla sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 ha chiarito che non beneficiano dell'agevolazione:

- l'installazione di impianti di riscaldamento in edifici che prima ne fossero sprovvisti;
- la sostituzione di impianti di riscaldamento che implichi l'installazione di generatori di calore ad alto rendimento diversi da caldaie a condensazione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 19.2.2007, beneficiano dell'agevolazione:

- la trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzati, dotati di sistemi di contabilizzazione del calore;
- la trasformazione di impianti centralizzati al fine di rendere possibile la contabilizzazione del calore.

Per contro, è esclusa dall'ambito applicativo dell'agevolazione la trasformazione da impianto di riscaldamento centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici (ancorché non dotato di sistema di contabilizzazione del calore) a impianti individuali autonomi.

L'art. 3 co. 1 lett. c) n. 1 del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:

- lo smontaggio e la dismissione, totale o parziale, di impianti di riscaldamento esistenti,
- la fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica,
- le relative opere idrauliche e murarie, necessarie per sostituire impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Rilevano quindi non soltanto le spese sostenute per interventi effettuati sul generatore di calore, bensì anche le spese per interventi eseguiti sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione (es. trattamento dei fumi prodotti dalla combustione).

Oltre a quelle direttamente attinenti l'esecuzione dell'intervento di risparmio energetico (es. installazione della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche, ecc.), la circ. 36/E del 2007 ha chiarito che sono comprese tra le spese detraibili:

- le opere murarie connesse;
- le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

In relazione alla sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione, di pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, l'ammontare massimo della detrazione è di 30.000,00 euro.

<p><i>Acquisto e posa in opera di dispositivi multimediali per</i></p>	<p>Sono detraibili le spese sostenute a partire dal 01-01-2016 per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, non-</p>
--	--

<p><i>controllo remoto degli impianti</i></p> <p><b>Novità 2017</b></p>	<p>ché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;</li> <li>- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;</li> <li>- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.</li> </ul> <p>La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016 senza limite di importo.</p>
---	--

## RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE E61\_RISPARMIO ENERGETICO

<p><b>BONIFICO BANCARIO</b></p>	<p><b>Quale è il riferimento normativo da indicare nel bonifico bancario o postale a pagamento degli interventi finalizzati al risparmio energetico?</b></p> <p>Bisogna indicare la norma che dà diritto ad usufruire della detrazione: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1.</p>
<p><b>COLLAUDO E DATA FINE LAVORI</b></p>	<p><b>Nel caso di interventi per i quali non è previsto un “collaudo”, come ad esempio la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea può la data di fine lavori essere autocertificata dallo stesso contribuente?</b></p> <p>No. L’agenzia ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa); mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. <b>(Risoluzione nr. 21/E del 23.04.2010)</b></p>
<p><b>COMUNICAZIONE PROSECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE</b></p>	<p><b>Ho iniziato dei lavori per interventi di riqualificazione energetica. Devo effettuare qualche adempimento, se i lavori proseguiranno anche nell'anno successivo?</b></p> <p>No. L’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni è stato eliminato dal decreto “semplificazioni fiscali” <b>(Dlgs n. 175/2014 - semplificazioni fiscali)</b></p>
<p><b>CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI E IVA AGEVOLATA</b></p>	<p><b>Con quali altri incentivi è cumulabile l’agevolazione fiscale del 65%?</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà scegliere se usufruire della detrazione del 55% o di altri incentivi eventualmente previsti.</p> <p>Le uniche due eccezioni a questo divieto di cumulabilità, stando a quanto disposto dal art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 115/2008, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i certificati “bianchi”, cioè titoli di efficienza energetica di valo-</li> </ul>

	<p>re pari alla riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita sulla base delle tipologie di intervento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli incentivi di diversa natura, sempre nei limiti massimi individuati da appositi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico.</li> </ul> <p>Altri incentivi con cui la detrazione del 55% non è cumulabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la detrazione del 50% per le spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, come chiarito nella Risoluzione n. 152/E del 05.07.2007;</li> <li>• il c.d. "conto energia", cioè il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7, D.M. 19.02.2007 (la non cumulabilità della detrazione del 55% con tale premio è stata fissata con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2009);</li> <li>• le detrazioni programmate per le fonti rinnovabili volte alla produzione di energia elettrica (certificati verdi e tariffe fisse omnicomprensive per la produzione di energia verde da biomassa).</li> </ul> <p>La detrazione del 55% è, invece, compatibile con l'applicazione di aliquote IVA ridotte. Infatti per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile ... per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc). <b>(Risoluzione nr. 3/E del 26.01.2010)</b></p>
<p><b>IMMOBILI INAGIBILI</b></p>	<p><b>Quando è riconosciuta la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico su un immobile in ristrutturazione dichiarato inagibile?</b></p> <p>Quando lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento. Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno 15kW. Il fatto che l'edificio sia classificato come unità collabente – secondo l'Agenzia - "non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito". <b>(Risoluzione nr. 215/E del 12.08.2009)</b></p>
<p><b>Impianto di SOLAR COOLING</b></p>	<p><b>E' riconosciuta la detrazione del 55% per la realizzazione di un impianto Solar Cooling?</b></p> <p>Il solar cooling è un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale; tale impianto può funzionare anche in inverno utilizzando l'acqua calda dei pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale. I pannelli solari integrano anche il riscaldamento annuale dell'acqua calda ad uso sanitario. Per la realizzazione dell'impianto in questione occorrono: pannelli solari, torre evaporativa, gruppo ad assorbimento a bromuro di litio, caldaia per l'integrazione e chiller per l'integrazione, tubazioni di collegamento, collettori, isolamento, bollitori, centraline, organi di comando e ogni altro accessorio/componente per collegare all'impianto esistente l'integrazione con solar cooling.</p> <p>L'Agenzia ritiene che per quanto concerne il costo dei pannelli solari, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione.</p>

	<p>Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta a condizione che la sostituzione, integrale o parziale, dell'impianto esistente sia effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa in distribuzione, o con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.</p> <p><u>Pertanto non è prevista l'agevolazione fiscale della detrazione dall'imposta lorda pari al 55% in relazione all'intervento complessivo realizzato.</u></p> <p>L'istante potrà fruire del beneficio, entro i limiti previsti dalla norma, solo in relazione alle spese direttamente ricollegabili all'installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso sanitario ed aventi le caratteristiche individuate dal decreto del 19.02.2007. <b>(Risoluzione nr. 299/E del 14.07.2008)</b></p>
<b>PARTI COMUNI CONDOMINIALI</b>	<p><b>Le detrazioni Irpef per il risparmio energetico si applicano anche alle spese per interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio?</b></p> <p>Sì, nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2016.</p>
<b>POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA</b>	<p><b>Può annoverarsi tra gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la sola spesa per la pompa di calore ad alta efficienza?</b></p> <p>No. Se la pompa di calore è utilizzata semplicemente per integrare l'impianto esistente o per una sostituzione parziale la detrazione non è ammissibile. Quindi per fruire dell'agevolazione in esame è necessario che l'intervento riguardi l'integrale sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, rimanendo irrilevante, ai fini fiscali, l'ipotesi in cui la pompa di calore vada a sostituire "alcune unità terminali del riscaldamento autonomo" ovvero "la vecchia pompa di calore a riscaldamento integrativo". <b>(Risoluzione nr. 458/E del 01.12.2008)</b></p>
<b>SCADENZA</b>	<p><b>La detrazione per il risparmio energetico è stata prorogata anche nel 2017? E con la stessa percentuale di detrazione?</b></p> <p>Sì, è stata prorogata per il 2017 alle stesse condizioni ed è stata confermata l'aliquota del 65%.</p>
<b>SOSTITUZIONE PORTONE DI INGRESSO</b>	<p><b>Posso portare in detrazione al 65% (risparmio energetico) le spese sostenute per la sostituzione di un portone d'ingresso?</b></p> <p>Sì, è possibile, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell'edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (di cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) <b>(Risoluzione nr. 475/E del 09.12.2008)</b></p>
<b>% DI DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</b>	<p><b>Nel 2017 intendo eseguire dei lavori di riqualificazione energetica del mio edificio. Qual è la percentuale di detrazione Irpef per quest'anno ed eventualmente anche per il 2017?</b></p> <p>L'agevolazione fiscale per il risparmio energetico è stata confermata anche nel</p>

	2016 nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016. La detrazione sarà invece pari al 36% per le spese che saranno effettuate nel 2017.
--	--

## Questionario spese di riqualificazione energetica

### Soggetto che sostiene la spesa

(se fattura e bonifico sono intestati ad un solo comproprietario ma le spese sono sostenute da entrambi indicare nella fattura la % di spesa sostenuta del soggetto che non risulta in fattura)

- proprietari o nudi proprietari: \_\_\_\_\_ %
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie): \_\_\_\_\_
- familiare convivente (coniuge, parenti entro il 3° e affini entro il 2°): \_\_\_\_\_  
la detrazione spetta anche per i costi sostenuti da questi per la ristrutturazione di qualsiasi abitazione in cui si esplica la convivenza, anche se non ab. principale
- detentore (affittuario o comodatario): \_\_\_\_\_ richiedere  gli estremi di registrazione del contratto di affitto o comodato se i lavori sono stati fatti dal detentore e  la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori\_ la detrazione spetta anche se la detenzione cessa, ma non si trasmette agli eredi
- unico erede: lo sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiaro di avere la detenzione materiale e diretta dell'immobile ereditato indipendentemente sia adibito ad ab. principale e che lo stesso non sia locato o dato in comodato. Firma \_\_\_\_\_  L'immobile è a disposizione: detrazione spettante all'erede \_\_\_\_%
- acquirente o donatario (salvo diversi accordi in atto): \_\_\_\_\_  
richiedere  Atto di cessione dell'immobile se detrazione in capo al cedente

### Esistenza edificio

- visura catastale
- concessione edilizia se in ristrutturazione
- ampliamento e ristrutturazione: \_\_% riferita sola alla parte esistente

### Lavori svolti su

- Singole unità immobiliari
- Parti comuni condominiali:  copia della delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese
- Intero condominio:  copia della delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese

### Spesa sostenuta

- anno 2016 nuova spesa
- prosecuzione anni precedenti, spese già sostenute: € \_\_\_\_\_

**Enea invio documentazione: data fine lavori \_\_/\_\_/\_\_ data ricevuta dell'invio telematico \_\_/\_\_/\_\_**

- sono stati rispettati i 90 giorni dal fine lavori

### Tipo di intervento e documentazione

**Codice 1: - Comma 344, limite massimo di detrazione € 100.000**  lavori di riqualificazione energetica generica

- ◇ fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- ◇ asseverazione del tecnico abilitato
- ◇ attestato di qualificazione energetica
- ◇ ricevuta del bonifico bancario o postale L.27 dicembre 2006, n. 296 - art.1
- ◇ scheda informativa sugli interventi realizzati redatta da un tecnico abilitato
- ◇ ricevuta invio telematico all'Enea

**Codice 2: - Comma 345, limite massimo di detrazione € 60.000**

lavori di riqualificazione sugli involucri degli edifici, comma 345 a

- ◇ fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- ◇ asseverazione del tecnico abilitato
- ◇ attestato di qualificazione energetica
- ◇ ricevuta del bonifico bancario o postale L.27 dicembre 2006, n. 296 - art.1
- ◇ scheda informativa sugli interventi realizzati redatta da un tecnico abilitato
- ◇ ricevuta invio telematico all'Enea

lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi (a partire dal 01-01-2008), comma 345 b

- ◇ fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- ◇ asseverazione del tecnico abilitato o una certificazione del produttore che ne attesti i requisiti a norma di legge
- ◇ per tali interventi a partire dal 2008 l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto
- ◇ ricevuta del bonifico bancario o postale L.27 dicembre 2006, n. 296 - art.1
- ◇ scheda informativa sugli interventi realizzati redatta da un tecnico abilitato
- ◇ ricevuta invio telematico all'Enea

**Codice 3: - Comma 346, limite massimo di detrazione € 60.000**  installazione di pannelli solari

- ◇ fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- ◇ asseverazione del tecnico abilitato o una certificazione del produttore che ne attesti i requisiti a norma di legge (garanzia minima di 5 anni e conformità alle norme UNI EN 12975 ed UNI EN 12976)
- ◇ per tali interventi a partire dal 2008 l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto
- ◇ ricevuta del bonifico bancario o postale L.27 dicembre 2006, n. 296 - art.1
- ◇ scheda informativa sugli interventi realizzati redatta da un tecnico abilitato
- ◇ ricevuta invio telematico all'Enea

**Codice 4: - Comma 347, limite massimo di detrazione € 30.000**  interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

- ◇ fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- ◇ asseverazione del tecnico abilitato
- ◇ attestato di riqualificazione energetica ( per lavori fino al 15-08-2009)
- ◇ se di potenza nominale non superiore a 100kW è sufficiente la certificazione del produttore che ne attesti i requisiti a norma di legge.
- ◇ ricevuta del bonifico bancario o postale L.27 dicembre 2006, n. 296 - art.1
- ◇ scheda informativa sugli interventi realizzati redatta da un tecnico abilitato
- ◇ ricevuta invio telematico all'Enea

**Codice 5: - Comma 345 c, limite massimo di detrazione € 60.000**  acquisto e posa in opera delle schermature solari (Vedi lista Cod.2 comma 345 b)

**Codice 6: - Comma 347, limite massimo di detrazione €30.000**  acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. (Vedi lista Cod.4)

Data \_\_\_\_\_

Firma del contribuente \_\_\_\_\_